

**AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"**

DI TREVIGLIO

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1
C.F. - P.I. n.02585580166Pubblicato all'albo pretorio
dell'Azienda il giorno
7 GEN. 2011per rimanere affisso per 15
giorni consecutivi
Resp. U.O. AA GG.LL.

Immediatamente esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1133 DEL 28 DIC. 2010

Servizio/U.O. proponente

Responsabile del procedimento

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DOTT. VINCENZO CIAMPONI

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**IL DIRETTORE GENERALE**

DATO ATTO che all'interno ed all'esterno dei presidi ospedalieri e delle strutture ambulatoriali territoriali afferenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio-Caravaggio" di Treviglio sono stati installati sistemi di videosorveglianza, finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero:

- a) per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
- b) per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera;
- c) per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché per la prevenzione e l'accertamento di eventuali reati.

VISTO il D. Lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8.4.2010 del Garante per la protezione dei dati personali che detta disposizioni generali in materia di trattamento dati personali effettuato mediante uso di sistemi di videosorveglianza;

Segue deliberazione n. 1133 del 28 DIC. 2010

VISTA la P.G.7 – 5 03 Rev. 1 “Procedura Generale gestione della privacy”

VISTO il Regolamento in materia di videosorveglianza, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Amministrativo, che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 ed alle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento in data 8.4.2010, regola l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera;
DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 4 della L. 20.5.1970 n.300, il regolamento è stato illustrato:

- alle OO.SS e RSU aziendali e territoriali della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa nell'incontro del 21.10.2010, come da apposito verbale;
- alle OO.SS e RSU aziendali e territoriali del Comparto negli incontri del 17.11.2010 e del 1.12.2010, come da appositi verbali;

RITENUTO di approvare formalmente il regolamento per la videosorveglianza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs 196/2003, come da appositi moduli Allegato C ed Allegato D al regolamento, di provvedere alla nomina del Responsabile e degli Incaricati per la videosorveglianza

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il dott. Vincenzo Ciamponi – Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO della attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze

DELIBERA

1. di approvare il **Regolamento in materia di videosorveglianza** nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di nominare con l'apposito modulo Allegato C al regolamento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, quale **Responsabile per la videosorveglianza** l'ing. Giovanni Fumagalli – Dirigente Ingegnere Responsabile UO Sistema Informativo Aziendale;
3. di nominare con l'apposito modulo Allegato D al regolamento, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003, quali **Incaricati per la videosorveglianza** :
ing. Roberto Premoli – Dirigente Ingegnere Responsabile UO Tecnico Patrimoniale
sig. Andrea Gorini – Collaboratore Tecnico Professionale
sig. Ettore Premoli – Operatore Tecnico Specializzato
4. di incaricare tutte le professionalità interessate, ciascuno per quanto di propria competenza, alla puntuale attuazione del regolamento di cui al punto 1.
5. di incaricare la STR Gestione Qualità ed Accreditamento di provvedere alla revisione della PG.7 – 5 03 Rev. 1 “Procedura Generale gestione della privacy”
6. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il dott. Vincenzo Ciamponi – Direttore Amministrativo;
7. di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati e al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cesare Ercole)



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dei presidi dell'Azienda Ospedaliera "Treviglio Caravaggio" di Treviglio (di seguito denominata Azienda Ospedaliera)

Art. 2 Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'Azienda Ospedaliera attua un sistema di videosorveglianza finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero:

- a) per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
- b) per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera;
- c) per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché per la prevenzione e l'accertamento di eventuali reati.

Art. 3 Tutela della riservatezza personale

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Il presente regolamento garantisce, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell'immagine.

Art. 4 Finalità di sicurezza

Al fine di perseguire le finalità di sicurezza l'Azienda Ospedaliera installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi ecc.

Art. 5 Finalità di diagnosi e cura

L'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura sensibile della maggior parte dei dati che verrebbero raccolti e, se del caso, trattati, deve limitarsi ai casi di effettiva necessità, circoscrivendo le riprese a locali predeterminati.

La ripresa per finalità di diagnosi e cura e l'eventuale conseguente trattamento dei dati sensibili si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e sempre previo consenso scritto dell'interessato o dei parenti dello stesso.

Laddove i sistemi di videosorveglianza siano installati in aree in cui transitino o siano accolti i degenti, le relative immagini non dovranno essere diffuse, nel rispetto dell'art. 22, comma 8, del Codice della Privacy, al fine di assicurare la più ampia riservatezza alle persone affette da patologie o vittime di incidenti.

La raccolta dati dovrà essere limitata ai casi di assoluta necessità determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili/Direttori di Unità Operative/Servizi, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei familiari del paziente ricoverati in padiglioni o reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi a visitare il proprio congiunto: ad essi potrà essere consentita, ove il sistema lo consenta, unicamente la visione del proprio congiunto.

Art. 6 Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardia dei dipendenti da forme di controllo sul luogo di lavoro e dell'espresso divieto di utilizzo della videosorveglianza come mezzo per operare un controllo a distanza sull'attività svolta da ciascun lavoratore, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel pieno rispetto di tale divieto.

Qualora l'installazione degli impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione o abitualmente frequentati dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4.

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

Art. 7 Ubicazione degli impianti

Per l'individuazione dei sistemi di videosorveglianza adottati dall'Azienda Ospedaliera si rinvia alla tabella "Elenco impianti videosorveglianza" **Allegato A** che costituisce parte integrante del presente regolamento.

In essa sono specificate le operazioni effettuate dai singoli impianti e la tipologia degli stessi.

La tabella sarà tenuta ed aggiornata a cura del Responsabile per la videosorveglianza

Art. 8 Modalità delle riprese

La tipologia di videosorveglianza applicata in Azienda si distingue in :

- a) senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- b) con registrazione di immagini

L'utilizzo delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo da riguardare solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.

Le immagini, in relazione alle specifiche esigenze di sicurezza dell'Azienda, saranno conservate fino a 72 ore o più, qualora sussistano comprovate ragioni perché venga protratta la loro conservazione. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza

Art. 9 Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda Ospedaliera devono essere messi in condizione di conoscere la circostanza di poter essere ripresi ed essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza.

L'obbligo di informativa può essere adempiuto anche con modalità semplificata, come dispone l'art. 13 del Codice della Privacy, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza delle telecamere nell'area in questione, secondo il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegati al presente Regolamento (**Allegato B**).

I cartelli devono essere affissi in posizione antistante rispetto alle videocamere; devono avere dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e scritti con caratteri da poter venir letti comodamente, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Essi devono precisare se l'operazione comporta solo la ripresa o anche, per converso, la registrazione delle immagini.

L'informativa deve indicare il Titolare del trattamento, il Responsabile per la videosorveglianza e le finalità dell'installazione degli impianti.

Art. 10 Impianti

L'installazione degli impianti o la modifica degli stessi è autorizzata dal Direttore Generale a seguito di proposta motivata avanzata dai Responsabili di ciascuna Unità Operativa/Presidio/Servizio, in concerto con il Responsabile per la videosorveglianza.

Una volta installato e/o modificato l'impianto e prima della messa in funzione dello stesso, il Responsabile per la videosorveglianza verifica il rispetto della normativa sulla privacy. Anche nel corso delle registrazioni il Responsabile è legittimato ad effettuare dei controlli al fine di verificare la legittimità delle modalità di registrazione.

Art. 11 Principali caratteristiche degli impianti di videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza devono:

- garantire la necessaria continuità operativa della ripresa
- essere mantenuti in buone condizioni
- essere protetti da possibili atti di vandalismo
- consentire la registrazione delle immagini
- consentire la cancellazione delle immagini

Qualora l'impianto venga installato da una ditta esterna, il contratto sottoscritto con tale azienda deve prevedere:

- a) la nomina di Responsabile Esterno ai sensi D.Lgs 196/2003
- b) la formale comunicazione all'Azienda Ospedaliera dei nominativi degli addetti alla manutenzione;
- c) l'obbligo degli addetti sopra indicati al segreto sulle immagini che eventualmente dovessero visionare nell'esercizio del loro lavoro

Art. 12 Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dati

Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera, in persona del proprio Direttore Generale pro tempore.

Il Responsabile per la videosorveglianza sarà nominato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, secondo il modulo **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, che specifica gli obblighi ed i doveri del Responsabile stesso

Gli Incaricati sono designati dal Titolare o dal Responsabile per la videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, secondo il modulo **Allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli incaricati operano sotto la diretta sorveglianza ed autorità del Responsabile stesso

Il Responsabile e gli Incaricati hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme ed esclusivamente per gli scopi descritti sopra nonché il dovere di impedire che gli stessi siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvi i casi d'intervento e/o richiesta da parte degli organi di Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile per la videosorveglianza, unitamente agli Incaricati sono gli unici ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi, ad utilizzare gli stessi, a prendere visione ed eventualmente trattare le immagini quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nel presente Regolamento.

I Direttori o Funzionari Responsabili di Unità Operative, Servizi, Presidi ove risultano installati i sistemi di videosorveglianza, i cui nominativi risultano dalla tabella "Elenco impianti videosorveglianza" (**Allegato A**), sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile per la videosorveglianza ogni anomalia visibile e riconoscibile degli impianti di videosorveglianza

Il Titolare accerta l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte di Responsabili ed Incaricati.

Art. 13 Centrali di videosorveglianza

Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi ad accesso controllato e consentito solo ai soggetti autorizzati.

I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura e codici d'accesso individualmente assegnati e riservati (password)

Art. 14 Conservazione delle registrazioni

Il software è configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati eventualmente registrati

La conservazione delle immagini è effettuata fino a 72 ore successive alla rilevazione, in relazione alle specifiche esigenze di sicurezza relative alla chiusura delle strutture aziendali, in particolare quelle ambulatoriali che restano chiuse dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, ovvero negli ambienti ove è stata riscontrata l'impossibilità di una verifica relativa alla commissione di eventuali reati in un arco di tempo più breve

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione è valutato come eccezionale e comunque può essere effettuato solo in relazione alla chiusura prolungata in occasione di festività infrasettimanali, o in relazione ad altre esigenze che manifestino la medesima criticità, o, ancora, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Le immagini idonee a rilevare lo stato di salute non vengono diffuse e le riprese sono circoscritte a determinati locali specificatamente individuati in accordo fra il responsabile di U.O. e il Responsabile della videosorveglianza.

Art. 15 Diritti degli interessati

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, agli interessati, ossia a coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, è assicurato l'esercizio dei propri diritti. In particolare gli stessi possono:

1. accedere ai dati che lo riguardano;
2. verificare le finalità e le modalità del trattamento;
3. ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Azienda Ospedaliera garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi è oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile per la videosorveglianza.
- i dati sono estratti a cura del Responsabile per la videosorveglianza o dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto.
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE